

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati	rifiuti@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4113 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n° 3035/AMB del 05/08/2020

LLPP-ALPPN/ESR-0-2002

D.Lgs. 152/06, art. 208 – L.R. 34/2017 – Società SOVAMEP-PEVAR S.R.L. - Autorizzazione unica alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi in Comune di Valvasone Arzene (PN), Z.I. Tabina, via delle Industrie n.21.

Il Titolare di P.O. Pianificazione e autorizzazioni impianti di trattamento rifiuti

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 20 ottobre 2017, n. 34 *“Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare”* e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento di esecuzione della L.R. 30/1987, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0502/Pres. del 8 ottobre 1991;

Visto il Decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2012 n. 0278/Pres di approvazione del Piano regionale di gestione rifiuti urbani;

Visto il Decreto del Presidente della Regione 30 dicembre 2016, n. 0259/Pres. di approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali;

Visto il decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 058/Pres. di *“Approvazione del Piano regionale di gestione rifiuti. Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (CLIR)...”*;

Visto il Regolamento 31 marzo 2011, n. 333/2011/UE *recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*;

Visto il Regolamento 25 giugno 2013, n. 715/2013/UE *recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*;

Visto il D.M. 05.02.1998 *“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero...”*;

Evidenziato che la Società SOVAMEP-PEVAR S.r.l., con sede legale in Loc. Gorizzo n.11 a Camino al Tagliamento (UD), con istanza d.d. 27 febbraio 2020, presentata a mezzo n. 2 PEC pervenute il 28 febbraio 2020 e registrate ai prott. n. AMB-GEN-2020-10376-A e 10378-A, ha chiesto l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi, localizzato in Comune di Valvasone Arzene, Zona Industriale Tabina, via delle Industrie, n.21, allegando la documentazione tecnica ed amministrativa; la documentazione progettuale è stata presentata anche in duplice copia cartacea, registrata al prot. n. AMB-GEN-2020-10195-A del 28 febbraio 2020;

Rilevato che con PEC registrate al prot. regionale n. AMB-GEN-2020-13117-A del 17 marzo 2020 e n. 13162-A del 18 marzo 2020, la Società proponente ha trasmesso alcuni documenti che non erano stati precedentemente trasmessi in formato digitale;

Considerato che in sede di istanza il Legale Rappresentante della Società ha dichiarato che il progetto dell'impianto:

- non deve essere sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 152/2006, perché *"non rientra tra le tipologie di impianti soggetti in quanto le potenzialità di recupero (da R1 a R9) sono inferiori a 10 ton/g"*;
- non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica;
- non ricade nelle categorie progettuali per le quali è previsto il rilascio dell'AIA;

Dato atto che in allegato all'istanza è stata trasmessa la seguente documentazione:

- Modello 1 – Dichiarazione dei progettisti sulle informazioni relative all'impianto, d.d. 27.02.2020;
- Modello 2 – Scheda autorizzazioni e vincoli, d.d. 27.02.2020, a firma dei progettisti;
- Modello 3 – Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA, d.d. 27.02.2020 a firma del Legale Rappresentante;
- Modello 4 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, d.d. 27.02.2020 a firma del Legale Rappresentante;
- Modello 5 - Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti soggettivi di Liani Damiano in qualità di Legale Rappresentante d.d. 27.02.2020;
- Modello 6 - Dichiarazione sostitutiva sulle capacità tecniche ed organizzative per l'esercizio dell'impianto, sulla titolarità dell'impianto e disponibilità dell'area, d.d. 27.02.2020 a firma del Legale Rappresentante;
- Dichiarazione in merito alle norme di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011, d.d. 26.02.2020;
- Copia del contratto di locazione d.d. 24.10.2019, in cui è specificato che l'immobile verrà adibito a deposito e trattamento rifiuti speciali non pericolosi;
- Copia modello F23 attestante il pagamento dell'imposta di bollo per l'istanza e per l'atto;
- Copia del bonifico di pagamento degli oneri istruttori d.d. 26.02.2020;
- Elaborati progettuali;

Dato atto che, a mezzo PEC prot. n. AMB-GEN-2020-14047-P del 24 marzo 2020, ai sensi degli artt. 13 e 14 della L.R. 7/2000, è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, da concludersi entro 150 giorni dalla presentazione dell'istanza, salvo sospensioni di legge; con la suddetta nota è stata indetta la Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, chiedendo nel contempo agli Enti di comunicare le proprie determinazioni, ovvero, qualora necessarie, eventuali richieste di chiarimenti e/o integrazioni documentali;

Dato atto che la documentazione presentata dalla Società proponente è stata trasmessa ai seguenti Soggetti convocati:

- Comune di Valvasone Arzene, invitato ad esprimersi in merito alle materie di propria competenza (urbanistica, edilizia, impatto acustico, classificazione industria insalubre);
- Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Regione, competente in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Società Livenza Tagliamento Acque Spa, invitato ad esprimersi in merito all'autorizzazione agli scarichi in fognatura;
- Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, convocata per le eventuali valutazioni di competenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;

- ARPA Friuli V.G. a cui è stato chiesto supporto per l'istruttoria tecnica ai sensi dell'art. 208, c.5 del D.Lgs.152/06;

Richiamata la seguente corrispondenza, inoltrata alla Società proponente con PEC prot. n. AMB-GEN-2020-21535-P del 12 maggio 2020, con cui è stata altresì comunicata la richiesta di chiarimenti ed integrazioni emersa dall'istruttoria del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione, sospendendo i termini del procedimento:

- nota prot. n. 11742/P del 28.04.2020, registrata al prot. regionale n. AMB-GEN-2020-19331-A del 28.04.2020, con cui l'ARPA Friuli V.G. ha espresso le proprie considerazioni;
- nota prot. n. 21105/P del 08.05.2020, con cui il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Regione ha trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- nota prot. n. 4243 del 08.05.2020, registrata al prot. regionale n. AMB-GEN-2020-21158-A del 08.05.2020, con cui il Comune di Valvasone Arzene ha chiesto documentazione integrativa;
- nota prot. 4551/20 del 09.05.2020, registrata al prot. regionale n. 21234-A del 11.05.2020, con cui il gestore del servizio idrico Livenza Tagliamento Acque Spa ha espresso il proprio atto di assenso con prescrizioni allo scarico in fognatura di acque reflue domestiche e/o assimilate, allegando altresì il nulla osta n. 20/039 del 25.03.2020 già rilasciato alla Società proponente;

Considerato che con PEC prot. n. AMB-GEN-2020-21951-P del 14.05.2020, è stata altresì inoltrata alla Società proponente la nota prot. n. 32115/P del 13.05.2020, registrata al prot. regionale n. AMB-GEN-2020-21717-A del 13.05.2020, con cui l'ASFO ha comunicato di non rilevare motivi ostativi;

Considerato che la Società proponente ha trasmesso la documentazione integrativa con PEC registrate ai prot. n. AMB-GEN-2020-26054-A del 09.06.2020 e AMB-GEN-2020-27171-A del 15.06.2020;

Considerato che con nota prot. n. AMB-GEN-2020-27339-P del 15.06.2020, sono stati trasmessi a tutti i Soggetti interessati i chiarimenti e le integrazioni documentali forniti dalla Società proponente, chiedendo di ricevere le determinazioni di rispettiva competenza qualora non ancora acquisite agli atti del procedimento;

Dato atto che sono pervenuti i seguenti ulteriori pareri:

- nota prot. n. 17915/P del 30.06.2020, registrata al prot. regionale n. AMB-GEN-2020-30523-A del 30.06.2020, con cui l'ARPA Friuli V.G., ricordando quanto già espresso in merito all'istanza in oggetto con il parere prot. n. 11742 dd.28.04.2020, prende atto dei chiarimenti e delle integrazioni espressi al paragrafo 3. *"riscontro alle considerazioni di Arpa Friuli VG"* della Relazione Tecnica Integrativa, precisando in particolare quanto segue:
"in merito all'area di isolamento delle sorgenti radioattive orfane, indicata nella relazione integrativa come l'area già evidenziata nella tav. 4 della documentazione iniziale presentata, si conviene con quanto riportato al paragrafo 3, punto terzo della relazione tecnica integrativa, ove si afferma che "l'eventuale rinvenimento di materiali radioattivi comporterà il totale blocco della zona di conferimento (ed ovviamente del mezzo contenente il carico.)" A tal proposito il Proponente, in base anche alla conoscenza della tipologia e dimensioni dei mezzi di conferimento dei rifiuti all'impianto, garantirà che l'area prescelta in tav. 4, risulti conforme sia ad ospitare l'eventuale mezzo conferente, sia a garantire il maggior distanziamento possibile dai comuni percorsi di passaggio/area di lavoro del personale e di eventuali clienti all'impianto";
- nota prot. n. 6721 del 20.07.2020, registrata al prot. regionale n. AMB-GEN-2020-34059-A del 20.07.2020, con cui il Comune di Valvasone Arzene ha comunicato quanto segue:
 - o parere favorevole per gli aspetti urbanistico/edilizi
 - o parere favorevole per quanto riguarda gli aspetti di impatto acustico, chiedendo *"alla società richiedente di trasmettere le risultanze della verifica che verrà effettuata al termine dell'installazione e a pieno regime, per controllare la correttezza della previsione (come indicato nelle conclusioni della relazione)"*
 - o Decreto n. 3/2020 del 16.07.2020 di classificazione di industria insalubre di prima classe;

Vista la nota prot. n. AMB-GEN-2020-34173-P del 21.07.2020, con cui sono stati trasmessi alla Società proponente i pareri pervenuti, comunicando altresì le prescrizioni previste e dando facoltà alla Società stessa di formulare eventuali osservazioni nel termine di 10 giorni;

Considerato che la Società con PEC registrata al prot. n. AMB-GEN-2020-34760-A del 23.07.2020 ha riscontrato la suddetta nota comunicando che:

- *le verifiche di impatto acustico verranno eseguite entro 60 giorni dal collaudo di ciascuno stralcio funzionale;*
- *la Tabella 6bis della Relazione tecnica viene sostituita dalla Tabella 6ter allegata che recepisce le osservazioni individuando i Regolamenti europei che disciplinano la cessazione della qualifica di rifiuto di talune tipologie di rifiuto;*

Ricordato che l'art.103 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, modificato dall'art. 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha disposto la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi per il periodo dal 23.02.2020 al 15.05.2020, pertanto tale periodo non rientra nel computo della durata del procedimento in oggetto, ferma la possibilità di conclusione del procedimento anche prima dei termini così differiti;

Considerato che l'impianto non necessita delle deroghe ai vincoli di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 15 della LR 34/17, in quanto:

- l'area oggetto di intervento è individuata dal P.R.G.C. come Zona D.2 – Zona artigianale ed industriale di espansione;
- l'impianto in esame è posto ad una distanza > 100 m dall'abitazione isolata e dal centro abitato più vicino;

Dato atto che la Società SOVAMEP-PEVAR S.r.l., per coprire i costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell'impianto, nonché necessari per il ripristino dell'area, ai sensi della L.R. 34/2017, art. 26, dovrà costituire a favore della Regione Autonoma Friuli V. G. la garanzia finanziaria di **€ 85.706,39 (ottantacinquemilasettecentosei/39 euro)** calcolata, ai sensi del D.P.G.R. 502/1991 e della L.R. 34/2017, in relazione alle potenzialità dell'impianto come segue:

- impianti tecnologici di smaltimento o recupero di rifiuti non pericolosi con potenzialità autorizzata fino a 25 t/g (5 t/g): 76.352,99 euro;
- deposito preliminare o messa in riserva di rifiuti non pericolosi con capacità autorizzata superiore a 100 mc e fino a 500 mc (130 mc): euro 7.635,30 + euro 57,27 per ogni mc eccedente i primi 100 = 9.353,40 euro;

Preso atto che il tecnico responsabile della gestione dell'impianto, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 34/2017, sarà il sig. Damiano Liani;

Ritenuto di rilasciare l'autorizzazione unica alla realizzazione e gestione dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi di cui trattasi, con le prescrizioni riportate nell'allegato 1 "Scheda tecnica impianto", da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto l'art. 184-ter del D.Lgs.152/2006 modificato dalla legge 2 novembre 2019, n.128 di conversione in legge del decreto legge 3 settembre 2019, n.101 per quanto attiene alla cessazione della qualifica di rifiuto delle materie recuperate, e considerato che il comma 3-bis del succitato art. 184-ter dispone, tra l'altro, che le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni comunichino all'ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati entro 10 giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres e successive modifiche;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1922 del 01/10/2015 e ss.mm.ii. e l'Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale della medesima delibera, "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il cui articolo 53 enumera le funzioni attribuite al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 2365 del 14 dicembre 2018 con la quale è stato conferito all'ing. Flavio Gabrielcig l'incarico di Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati a far tempo dal 1° gennaio 2019 e per la durata di tre anni;

Visto il Decreto del Direttore centrale n. 1215/AMB di data 28 febbraio 2020 con il quale è stato conferito l'incarico relativo alla posizione organizzativa denominata "Pianificazione e autorizzazioni impianti trattamento rifiuti" al dott. Marco Casasola presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile;

Visto il Decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati n. 1527/AMB di data 20 marzo 2020 in ordine alla delega per l'adozione di atti espressivi di volontà esterna affidati alla posizione organizzativa denominata "Pianificazione e autorizzazioni impianti trattamento rifiuti";

Decreta

1. Per quanto esposto nelle premesse, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, la Società SOVAMEP-PEVAR S.r.l., in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, è autorizzata alla realizzazione e gestione dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, in Comune di Valvasone Arzene (PN), Via delle Industrie n.21.
2. Il presente provvedimento costituisce autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali e comunali.
3. Le caratteristiche tecniche dell'impianto, i limiti e le prescrizioni, compreso l'obbligo di presentare idonea garanzia finanziaria, sono riportate nell'Allegato 1 "Scheda tecnica impianto", da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
4. La presente autorizzazione unica viene redatta in formato digitale e sarà pubblicata per estratto sul BUR e sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia. Il provvedimento sarà trasmesso a mezzo PEC alla Società SOVAMEP-PEVAR S.r.l. nonché ai Soggetti di seguito indicati:
 - Comune di Valvasone Arzene;
 - Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Regione;
 - Società Livenza Tagliamento Acque Spa;
 - Azienda Sanitaria Friuli Occidentale;
 - ARPA Friuli V.G.
5. La presente autorizzazione unica sarà trasmessa all'ISPRA, ai sensi dell'art. 184 ter, c. 3-bis, del D.Lgs. 152/06.

Si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, con decorrenza dalla data di notifica della presente autorizzazione.

P.O. Pianificazione e autorizzazioni impianti trattamento rifiuti
Dott. Marco Casasola
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/05 e s.m.i.)

ALLEGATO 1
“SCHEMA TECNICA IMPIANTO”

1. Soggetto autorizzato

Società:

- Denominazione: **SOVAMEP-PEVAR S.R.L.**;
- Sede legale: Loc. Gorizzo, n.11 - 33030 Camino al Tagliamento (UD);
- Codice Fiscale: 02954140303;
- Partita Iva: 02954140303;
- Numero REA: UD -351556.

2. Localizzazione impianto

- a. Indirizzo: Via delle Industrie, n.21 – Valvasone Arzene (PN);
- b. Riferimenti catastali: Comune censuario di Valvasone Arzene - Foglio 43, mappale 554;
- c. Riferimenti urbanistici: Zona omogenea D.2 – Zona artigianale ed industriale di espansione.

3. Elaborati progettuali approvati

Il progetto è composto dai seguenti elaborati:

Num.	Titolo	Data
A	Relazione tecnica generale	Febbraio 2020
B	Studio di inserimento urbanistico e fattibilità ambientale	Febbraio 2020
C	Piano di sicurezza	Febbraio 2020
D	Piano di gestione operativa	Febbraio 2020
	Relazione di impatto acustico	27.02.2020
	Relazione geologica	Febbraio 2020
	Relazione sullo stato di fatto della pavimentazione	24.02.2020
	Relazione tecnica emissioni in atmosfera	24.02.2020
Tav. E0m1	Layout con punti di emissione in atmosfera e dettagli camino	24.02.2020
Tav. 1	Inquadramento territoriale	Febbraio 2020
Tav. 2	Stato di fatto strutture edilizie	Febbraio 2020
Tav. 3	Layout impianto – Stato di progetto	Febbraio 2020
Tav. 4	Presidi di sicurezza e ambientali	Febbraio 2020
	Dichiarazione interventi in edilizia libera asseverata	17 marzo 2020
A bis	Relazione tecnica integrativa	Giugno 2020
	Relazione tecnica illustrativa dei manufatti da installare presso il capannone sito in Loc. Tabina, via delle Industrie n°21 distinta al foglio 43 mappale 554 in comune di Valvasone-Arzene	06.06.2020
Tav. U	Tavola comparativa tra lo stato di fatto e di progetto – Piante, prospetti e sezioni	01.06.2020
	Modello di dichiarazione di conformità EoW (allegato al prot. 27171-A)	15.06.2020
	Tab. 6ter (allegata al prot. 34760-A)	23.07.2020

4. Tipologia impianto

L'impianto è classificato:

definizione tipologia impianto				
macrocategoria	tipologia impianto	categoria	attività	operazione
Recupero	Stoccaggio	Stoccaggio	Messa in riserva	R13
Recupero	Recupero	Meccanico	Accorpamento / riconfezionamento	R12
Recupero	Recupero	Meccanico	Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12
Recupero	Recupero	Meccanico	Recupero metalli	R4

5. Potenzialità

Potenzialità autorizzata di rifiuti conferibili: **999 Mg/anno;**

Potenzialità di trattamento giornaliera: **5 Mg/giorno;**

dell'impianto

Capacità massima istantanea di stoccaggio dei rifiuti in ingresso (area A02): **86 Mg – 130 mc.**

6. Tipologia di rifiuti gestiti

L'impianto è autorizzato a ricevere in ingresso le seguenti tipologie di rifiuti, da sottoporre alle rispettive operazioni di recupero:

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI		
		R13	R12	R4
01 01 01	Rifiuti da estrazione di minerali metalliferi	R13		R4
01 03 08	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010307	R13		R4
06 03 14	Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313	R13		R4
06 03 16	Ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 060315	R13		R4
06 05 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502	R13		
08 01 12	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111	R13		
08 01 14	Fanghi prodotti da pitture e vernici di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080113	R13		
08 01 16	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080115	R13		
08 01 18	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080117	R13		
08 02 01	Polveri di scarto di rivestimenti	R13		R4
08 02 02	Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	R13		
08 02 03	Sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	R13		
08 03 07	Fanghi acquosi contenenti inchiostro	R13		
09 01 07	Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	R13	R12	
10 02 01	Rifiuti del trattamento delle scorie	R13		
10 02 02	Scorie non trattate	R13		R4
10 06 01	Scorie della produzione primaria e secondaria	R13	R12	R4
10 06 02	Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	R13	R12	R4
10 06 04	Altre polveri e particolato	R13		
10 06 10	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100609	R13		
10 07 01	Scorie della produzione primaria e secondaria	R13	R12	R4
10 07 02	Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	R13	R12	R4
10 07 03	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	R13		
10 07 04	Altre polveri e particolato	R13		
10 07 05	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	R13		
10 07 08	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 0707	R13		
10 08 04	Polveri e particolato	R13		
10 08 14	Frammenti di anodi	R13		R4
10 08 18	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100817	R13		
10 10 03	Scorie di fusione	R13	R12	R4
10 11 03	Scarti di materiali in fibra a base di vetro	R13		
10 11 05	Particolato e polveri	R13		
10 11 10	Scarti di mescole non sottoposti a trattamento termico, diversi da quelle di cui alla voce 10 11 09	R13		
11 02 06	Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	R13	R12	R4
12 01 03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R13	R12	R4
12 01 04	Polveri e particolato di materiali non ferrosi	R13	R12	R4

16 01 18	Metalli non ferrosi	R13	R12	R4
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	R13	R12	R4
16 06 05	Altre batterie ed accumulatori	R13	R12	R4
16 08 01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	R13		
16 08 03	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	R13		
16 08 04	Catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)	R13		
17 04 01	Rame, bronzo, ottone	R13	R12	R4
17 04 02	Alluminio	R13	R12	R4
17 04 07	Metalli misti	R13	R12	R4
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	R13	R12	R4
19 08 14	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	R13		
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi	R13	R12	R4
19 12 03	Metalli non ferrosi	R13	R12	R4
19 12 04	Plastica e gomma	R13	R12	
19 12 05	Vetro	R13		
19 12 09	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	R13		R4
20 01 10	Abbigliamento	R13	R12	
20 01 11	Prodotti tessili	R13	R12	
20 01 34	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	R13	R12	R4

7. Requisiti tecnici (in relazione alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti) - Metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione

Tutte le attività di stoccaggio e trattamento rifiuti previste saranno effettuate all'interno di un fabbricato già esistente. Le superfici esterne verranno impiegate esclusivamente per la sosta e parcheggio dei mezzi. Tutte le aree interne sono pavimentate con platea realizzata con getto in calcestruzzo armato.

Le aree esterne sono asfaltate e recintate ed è presente una fascia verde arborea lungo il lato Nord.

I lavori da eseguire presso il capannone esistente constano di:

- installazione di feritoie sulle finestrate dell'edificio;
- posa di una recinzione a divisione della pertinenza esterna dei due edifici in aderenza;
- installazione di vano tecnico esterno per aspirazione interna di polveri di lavorazione;
- pensilina a protezione carrelli elevatori.

Saranno presenti le seguenti attrezzature:

- carrello elevatore elettrico per la movimentazione dei contenitori di rifiuti;
- contenitori per lo stoccaggio;
- pesa a pianale posta all'interno del fabbricato;
- misuratore portatile per verifiche radiometriche;
- altra attrezzatura manuale;
- mulino a martelli e centrifuga/concentratore (2^a fase realizzativa);
- forno fusorio (3^a fase realizzativa);

La realizzazione è prevista per stralci funzionali:

- Stralcio 1: realizzazione di tutte le opere previste, ad eccezione dell'installazione del mulino a martelli in cabina fonoassorbente (e della centrifuga/concentratore abbinata) con relativo punto di aspirazione dell'aria e del forno fusorio con relativo punto di aspirazione dell'aria e gruppo di refrigerazione; potranno essere eseguite esclusivamente le operazioni R13 e R12 senza generare partite di materiali che abbiano cessato la qualifica di rifiuto (EoW);
- Stralcio 2: installazione (entro due anni dal collaudo del primo stralcio) del mulino a martelli in cabina fonoassorbente (e della centrifuga/concentratore abbinata) e attivazione del relativo punto di aspirazione dell'aria; potranno essere eseguite le operazioni R13, R12 e R4 con

- ottenimento di partite di materiali che abbiano cessato la qualifica di rifiuto (EoW);
- Stralcio 3: installazione (entro due anni dal collaudo del secondo stralcio) del forno fusorio con gruppo di refrigerazione e attivazione del relativo punto di aspirazione dell'aria.

La superficie interna dell'impianto sarà suddivisa in aree adibite a:

- A-01 - conferimento dei rifiuti in entrata;
- A-02 - messa in riserva dei rifiuti in ingresso (in contenitori posti a terra o su scaffalatura);
- A-03 - deposito dei rifiuti prodotti (in casse poste a terra) - scarti derivanti dalle operazioni di trattamento;
- A-04 - deposito rifiuti "nobilitati" (in contenitori posti a terra) - rifiuti recuperabili trattati (derivanti dall'operazione R12) da conferire presso altri impianti autorizzati;
- A-05 - deposito materie recuperate (EOW);
- A-06 - attività di recupero R12-R4;
- A-07 - fusione in lingotti con forno elettrico;
- A08 - ricarica carrelli elevatori elettrici e deposito attrezzature;
- A09 - preparazione campioni e test materiali;
- A10 - officina manutenzioni;
- A11 - uffici, spogliatoi e servizi.

I rifiuti in ingresso all'impianto verranno conferiti in big-bags, ceste metalliche o fusti sigillati (per i materiali allo stato fangoso).

Il materiale potrà essere ordinato su scaffali, pallet o su vasche di contenimento in attesa di trattamento interno (R4 o R12) o di essere conferito presso altri impianti autorizzati (attività di mera messa in riserva R13). In tale zona i rifiuti saranno detenuti in partite omogenee e differenziati in modo da evitare la miscelazione e garantire la tracciabilità.

Anche i rifiuti trattati e le materie recuperate verranno gestite nelle aree apposite con le medesime procedure dei rifiuti in ingresso (deposito in casse, big bags o fusti).

Ciascuna tipologia sarà identificata mediante apposita cartellonistica apposta sul contenitore in posizione leggibile.

I rifiuti fangosi (con umidità inferiore a 8% certificata da rapporto di prova analitico preliminare al conferimento) saranno detenuti all'interno di contenitori specifici (fusti, taniche, cisterne) di varia dimensione, depositati all'interno di bacini di contenimento per evitare spanti accidentali.

I rifiuti metallici potranno subire un trattamento di riduzione di volume e separazione delle frazioni povere a mezzo macinazione meccanica su mulino a martelli. Il mulino sarà posto all'interno di cabina insonorizzata per l'abbattimento dei rumori e aspirata (2^a fase realizzativa). Le materie recuperate costituite da leghe metalliche potranno essere confezionate in lingotti (3^a fase realizzativa).

Operazione di recupero R4 - End of waste

CODICE EER	DESCRIZIONE RIFIUTO	NORMA DI RIFERIMENTO	OPERAZ. DI RECUPERO	SPECIFICHE EOW
01 01 01	Rifiuti da estrazione di minerali metalliferi	Reg. UE 715/2013	M,C	REG.UE
01 03 08	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010307	Reg. UE 715/2013	M, C	REG.UE
06 03 14	Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	Reg. UE715/2013	C	REG.UE
06 03 16	Ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 0315	Reg. UE 715/2013	C	REG.UE
08 02 01	Polveri di scarti di rivestimenti	Reg. UE 715/2013	C	REG.UE
10 02 02	Scorie non trattate	Reg. UE 715/2013	C	REG.UE

10 06 01	Scorie della produzione primaria e secondaria	Reg. UE 715/2013 DM 05/02/98	M,C	4.1.4 a), b) singoli metalli nelle forme usualmente commercializzate; 4.3.4 rame, zinco e loro leghe nelle forme usualmente commercializzate; ossicloruro e/o solfato di rame nelle forme usualmente commercializzate
10 06 02	Scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria			
10 07 01	Scorie della produzione primaria e secondaria	Reg. UE 715/2013 DM 05/02/98	M, C	3.9.4 metalli preziosi e rame (anche sotto forma di lingotti)
10 07 02	Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria			
10 08 14	Frammenti di anodi	Reg. UE 715/2013	CS, SD,M, C	REG.UE
10 10 03	Scorie di fusione	Reg. UE 715/2013	M, C	REG.UE
11 02 06	Rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	Reg. UE 715/2013	C	REG.UE
12 01 03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	Reg. UE 715/2013 DM 05/02/98	CS, DS, M, C	3.8.4 metalli preziosi e rame puri nelle forme usualmente commercializzate; 5.10.4 rame, zinco e leghe nelle forme usualmente commercializzate
12 01 04	Polveri e particolati di materiali non ferrosi	Reg. UE 715/2013 DM 05/02/98	M, C	3.8.4 metalli preziosi e rame puri nelle forme usualmente commercializzate; 5.10.4 rame, zinco e leghe nelle forme usualmente commercializzate
16 01 18	Metalli non ferrosi	Reg. UE 715/2013 DM 05/02/98	CS, DC, M, C	5.8.4 rame nelle forme usualmente commercializzate
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	Reg. UE 333/2011 Reg. UE 715/2013 DM 05/02/98	CS, DC, M, C	5.6.4 a) metalli preziosi e altri metalli ferrosi e non ferrosi nelle forme usualmente commercializzate; 5.7.4 alluminio nelle forme usualmente commercializzate; 5.8.4 rame nelle forme usualmente commercializzate; 5.9.4 metalli e leghe nelle forme usualmente commercializzate
16 06 05	Altre batterie ed accumulatori	Reg. UE 333/2011 DM 05/02/98	SC, M, C	3.10.4 acciaio, argento (anche in forma di lingotti)
17 04 01	Rame, bronzo, ottone	Reg. UE 715/2013 DM 05/02/98	SC, SD, M, C	REG.UE 3.2.4 a) metalli o leghe nelle forme usualmente commercializzate; 3.8.4 a) preziosi e rame puri nelle forme usualmente commercializzate;
17 04 02	Alluminio	Reg. UE 333/2011 DM 05/02/98	SC, SD, M, C	REG.UE 3.2.4 a) metalli o leghe nelle forme usualmente commercializzate; 5.7.4 a) alluminio nelle forme usualmente commercializzate;

17 04 07	Metalli misti	Reg. UE 333/2011 Reg. UE 715/2013 DM 05/02/98	SC,SD, M, C	REG.UE 3.2.4 a) metalli o leghe nelle forme usualmente commercializzate;
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	Reg. UE 715/2013 Reg. UE 333/2011 DM 05/02/98	SC, SD, M, C	REG.UE 5.7.4 alluminio nelle forme usualmente commercializzate; 5.8.4 rame nelle forme usualmente commercializzate; 5.9.4 metalli e leghe nelle forme usualmente commercializzate
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi	Reg. UE 715/2013 Reg. UE 333/2011 DM 05/02/98	SC, SD, M, C	REG.UE 3.2.4 a) metalli o leghe nelle forme usualmente commercializzate e c)materia prima secondaria per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO;
19 12 03	Metalli non ferrosi			
19 12 09	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	Reg. UE 715/2013	M, C	REG.UE
20 01 34	Batterie ed accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 200133	Reg. UE 333/2011 DM 05/02/98	M, C	3.10.4 acciaio, argento (anche in forma di lingotti)

SC – Selezione/Cernita

SD – Smontaggio/Disassemblaggio

M – Macinazione

C – Centrifugazione/concentrazione

Per il recupero (EoW) dei rifiuti non rientranti nell'ambito di applicazione dei Regolamenti UE sopra richiamati (o di altre norme specifiche che dovessero essere emanate in futuro) verrà applicato un sistema di gestione analogo.

Sarà redatta apposita dichiarazione di conformità ai criteri che determinano la cessazione della qualifica di rifiuto.

8.

Soggetto competente: Comune di Valvasone Arzene

Materia urbanistico- edilizia, di impatto acustico e industria insalubre

Il Comune di Valvasone Arzene ha espresso parere favorevole

- per gli aspetti urbanistico/edilizi di competenza
- per quanto riguarda gli aspetti di impatto acustico con la seguente prescrizione:
 - o *La società dovrà trasmettere le risultanze della verifica che verrà effettuata al termine dell'installazione e a pieno regime, per controllare la correttezza della previsione (come indicato nelle conclusioni della relazione).*

Il Comune ha inoltre emanato il Decreto n. 3/2020 del 16.07.2020 di classificazione di industria insalubre di prima classe.

9.

Soggetto competente:

Società Livenza taglio Acque Spa

Autorizzazione scarico in fognatura di acque reflue assimilate a domestiche

Premesso che:

- L'istruttoria è basata sulla documentazione presentata dalla ditta SOVAMEP-PEVAR S.r.l alla Direzione centrale ambiente ed energia della Regione FVG e trasmessa da quest'ultima alla scrivente società con nota pec Prot. n. 0014047/P del 24.03.2020.
- La ditta SOVAMEP-PEVAR S.r.l intende insediare e gestire un impianto di recupero rifiuti non pericolosi, localizzato in Comune di Valvasone Arzene, via delle industrie n.21 (zona industriale Tabina) sul terreno individuato catastalmente al mappale 554 del foglio 43.
- L'istanza, per quanto di competenza della scrivente società, riguarda lo scarico in fognatura

- di acque reflue assimilate a domestiche derivanti dai servizi.
- A seguito di istanza di voltura presentata dalla ditta, in data 25.03.2020, la scrivente società ha provveduto a rilasciare, per l'insediamento in oggetto, il nulla osta allo scarico in pubblica fognatura di "acque reflue assimilate ad acque reflue domestiche" provenienti dai servizi igienici dello stabile (Nulla osta allo scarico n.20/039).
 - Gli elaborati di istanza escludono la presenza di scarichi in fognatura di tipo industriali.
 - Gli elaborati di istanza escludono la presenza di acque meteoriche che dilavino inquinanti.

Motivazione:

La decisione si fonda sull'istruttoria tecnica effettuata dal tecnico delegato della società Livenza Tagliamento Acque S.p.A. gestore del Servizio Idrico Integrato nel comune di Valvasone Arzene.

Decisione:

Rilascio dell'atto di assenso allo scarico di acque reflue assimilate a domestiche prodotte dai servizi igienici dall'attività della ditta SOVAMEP-PEVAR S.r.l nell'insediamento di via delle industrie n. 21, di Valvasone Arzene (Foglio 43, mappale 554), nella pubblica fognatura nera di via delle industrie nel rispetto del "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" e di quanto riportato negli elaborati di istanza.

Prescrizioni:

- a) Adottare tutte le misure necessarie, e/o prescritte, dirette al rispetto di quanto stabilito dal vigente "Regolamento del Servizio Idrico Integrato".
- b) Dovranno essere adottate tutte le misure necessarie dirette all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi idrici, incrementando riciclo e riutilizzo di cui all'art. 98 del D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152.
- c) Mantenere in buono stato di efficienza i manufatti di trattamento provvedendo ad effettuare le idonee pulizie periodiche nonché all'asportazione dei fanghi ai sensi dell'articolo 71 comma 2 del vigente "Regolamento del Servizio Idrico Integrato".
- d) È fatto divieto di scaricare acque reflue di tipo industriale e/o acque meteoriche di dilavamento nella condotta fognaria in gestione alla scrivente società.
- e) Consentire al personale della società l'attività di sorveglianza e controllo presso l'insediamento ai sensi dell'articolo 67 del vigente "Regolamento del Servizio Idrico Integrato".
- f) Richiedere nuovo nulla osta allo scarico per ogni diversa destinazione d'uso dell'insediamento o in caso di ampliamento, ristrutturazione o modifica degli scarichi.

10. Autorizzazione emissioni in atmosfera

Soggetto competente:

Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

PUNTO DI EMISSIONE SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONE IN ATMOSFERA ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.

- n. 1 (separazione, operazioni manuali, macinazione, fusione leghe metalliche recuperate e operazioni di preparazione campioni e test)

LIMITI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA

La società deve rispettare i seguenti valori limite di emissione in atmosfera:

Punto di emissione n.1 (separazione, operazioni manuali, macinazione, fusione leghe metalliche recuperate e operazioni di preparazione campioni e test)	Portata: 4000 m ³ /h Quota dal p.c.: 9 m
<i>Sostanza</i>	<i>Valore limite</i>
Polveri totali	5 mg/Nm ³
Carbonio Organico Totale*	50 mgC/Nm ³

*: da rispettare ad avvenuta installazione del forno elettrico fusione.

PRESCRIZIONI

La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni.

1. Gli impianti devono essere realizzati ed eserciti secondo quanto riportato negli elaborati allegati alla domanda di autorizzazione in conformità al progetto presentato.
2. Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio del punto di emissione n. 1 la Società deve darne comunicazione alla Direzione Ambiente della Regione FVG, al Comune interessato e all'ARPA FVG specificando quali siano gli impianti installati e afferenti al punto di emissione di cui sopra.
3. Il termine ultimo per la messa a regime del nuovo impianto (punto di emissione n. 1) è fissato in 60 giorni dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Direzione Ambiente della Regione FVG ed all'ARPA FVG la data di messa a regime del nuovo impianto.
4. Per il punto di emissione n. 1 la Società deve comunicare alla Direzione Ambiente della Regione FVG, al Comune interessato e all'ARPA FVG entro 45 giorni dalla data di messa a regime, i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate per un periodo continuativo di 10 giorni, con almeno una misura effettuata nell'arco di tale periodo (calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite. Tale misura deve essere effettuata nelle condizioni più gravose di funzionamento degli impianti che generano le emissioni in atmosfera. Con le analisi di messa a regime l'azienda, qualora sia stato installato il forno fusorio, oltre al parametro Polveri totali, deve ricercare anche la concentrazione presente in emissione della sostanza Carbonio Organico Totale (C.O.T.) durante la fase di fusione delle leghe metalliche.
5. Qualora l'azienda realizzi il progetto tramite stralci successivi (come riportato a pag. 30 della relazione tecnica generale), oltre a quanto previsto ai precedenti punti n. 2, 3 e 4, essa deve:
 - a) comunicare alla Direzione Ambiente della Regione FVG, al Comune interessato e all'ARPA FVG le date di avvenuta installazione degli ulteriori impianti/lavorazioni di cui al progetto presentato (mulino macinazione, forno fusorio, ecc.) afferenti al punto di emissione in atmosfera n. 1;
 - b) inviare agli Enti di cui sopra, entro 60 giorni dalla data di avvenuta installazione di ciascun ulteriore impianto/lavorazione (mulino macinazione, forno fusorio, ecc.), gli esiti delle analisi delle emissioni effettuate per un periodo continuativo di 10 giorni, con almeno una misura effettuata nell'arco di tale periodo (calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi). Ad avvenuta installazione del forno fusorio, oltre al parametro Polveri totali, essa deve ricercare anche la concentrazione presente in emissione della sostanza Carbonio Organico Totale (C.O.T.) durante la fase di fusione delle leghe metalliche.
6. Per il punto di emissione n. 1, successivamente alle analisi di messa a regime e/o alle analisi di cui al punto 5, la Società deve effettuare, con frequenza almeno triennale, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti. I risultati dei campionamenti devono essere conservati presso l'azienda per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.
7. Qualora si verifici un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
8. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
9. La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come

- previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
10. Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
 11. Le caratteristiche costruttive dei camini dovranno essere verificate sulla base del documento "Attività di campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera – requisiti tecnici delle postazioni ai sensi della UNI EN 15259:2008 e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i." – Linee guida ARPA FVG LG 22.03 – Ed.2 - Rev.0 – 19.07.19, disponibili sul sito dell'Agenzia all'indirizzo web http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida.html e, in caso di difformità, in particolare, dei condotti, delle piattaforme, delle zone di accesso e dei punti di campionamento, dovranno essere eseguite le idonee modifiche progettuali.
 12. Per valutare la conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione dovranno essere utilizzati i metodi di campionamento e di analisi indicati nel link di ARPA FVG http://www.arpa.fvg.it/export/sites/default/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida_docs/2017mag16_arpafvg_elenco_metodiche_emissioni.pdf o metodi diversi da quelli presenti nell'elenco sopra riportato purché rispondenti alla norma UNI CEN/TS 14793:2017 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento". La relativa relazione di equivalenza deve essere trasmessa agli enti per le opportune verifiche.
Nella temporanea impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle metodiche di recente emanazione indicate nel link di ARPA FVG si ritengono utilizzabili, per il tempo strettamente necessario all'adeguamento, le metodiche corrispondenti precedentemente in vigore.
Si ricorda infine che i metodi utilizzati dovranno essere riportati, per ogni parametro, sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione.
Si evidenzia, infine, che l'applicazione di detti metodi comunque prevede, per la loro applicazione, specifiche condizioni per le caratteristiche del punto di prelievo e per le postazioni di lavoro al fine di minimizzare l'incertezza delle misure. In particolare, nelle metodiche sono espressamente definiti gli spazi operativi e i requisiti strutturali delle postazioni di campionamento.
 13. La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.
 14. Il punto di emissione dovrà essere chiaramente identificato con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata negli elaborati grafici allegati alla domanda.

ALTRE EMISSIONI NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Sigla emissione	Origine dell'emissione	Inquadramento normativo
n. 2	Impianto termico civile a metano con potenza termica nominale di 0,03 MW	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c. 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

11. Prescrizioni - Misure precauzionali e di sicurezza.

La Società SOVAMEP-PEVAR S.R.L. relativamente alla gestione dei rifiuti dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni generali:

- a. all'ingresso dell'impianto dovrà essere presente un cartello riportante almeno gli estremi dell'autorizzazione;
- b. la natura dei rifiuti in ingresso dovrà essere accertata prima di consentirne lo stoccaggio ed i rifiuti non compatibili con il presente provvedimento dovranno essere respinti;
- c. i settori di deposito dei rifiuti dovranno essere identificati in modo chiaro mediante

- un'apposita cartellonistica riportante anche l'indicazione se occupati da rifiuti in ingresso oppure derivanti dalla lavorazione, al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti; i rifiuti non potranno essere stoccati in cumuli a terra ed i diversi tipi di contenitori dovranno essere identificati con il codice EER dei rifiuti ivi presenti; analogamente dovranno essere chiaramente identificati i depositi dei materiali (EoW) ottenuti dall'attività di recupero R4;
- d. nell'area A02 dovranno altresì essere chiaramente distinti i flussi dei rifiuti destinati alla sola messa in riserva R13, da quelli destinati al successivo trattamento R4-R12 in impianto;
 - e. dovrà essere evitata la dispersione di reflui, polveri, odori ed emissioni sonore, in conformità alla vigente normativa;
 - f. l'impianto dovrà rispettare la normativa in materia antincendio e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quanto previsto dalle norme vigenti in materia di conformità delle macchine ai requisiti di sicurezza;
 - g. dovrà essere garantita la corretta manutenzione dell'impianto, delle pavimentazioni e delle attrezzature di controllo e di servizio;
 - h. l'impianto dovrà essere dotato di idonei presidi per eventuali sversamenti/perdite di idrocarburi/sostanze oleose;
 - i. in merito all'area di isolamento delle sorgenti radioattive orfane, posto che l'eventuale rinvenimento di materiali radioattivi comporterà il totale blocco della zona di conferimento e del mezzo contenente il carico", dovrà essere garantito che l'area prescelta in tav. 4, risulti conforme sia ad ospitare l'eventuale mezzo conferente, sia a garantire il maggior distanziamento possibile dai comuni percorsi di passaggio/area di lavoro delle persone.

Prescrizioni in merito alla cessazione della qualifica di rifiuto:

- j. l'attività di recupero R4 per l'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (EoW) potrà essere svolta soltanto dopo aver realizzato e collaudato il secondo stralcio funzionale, comprendente l'installazione del mulino a martelli in cabina fonoassorbente (e della centrifuga/concentratore abbinata) e l'attivazione del relativo punto di aspirazione dell'aria;
- k. l'attività di recupero R4 per l'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (EoW) non potrà essere svolta fino a quando la Società SOVAMEP-PEVAR S.r.l. non sarà in possesso della Certificazione di Conformità al Regolamento UE n. 333/2011 e al Regolamento UE n. 715/2013, che dovrà essere tempestivamente trasmessa al Servizio disciplina gestione rifiuti della Regione;
- l. il materiale che cessa la qualifica di rifiuto (EoW) prodotto dall'attività di recupero R4 dovrà essere conforme alle specifiche di cui:
 - al Regolamento UE n. 333/2011 (ferro, acciaio e alluminio);
 - al Regolamento UE n. 715/2013 (rame e sue leghe);
 - al D.M. 05/02/98 per le altre tipologie cui non sono applicabili i suddetti regolamenti, come dettagliato nella pertinente tabella;
- m. dovrà essere redatta apposita documentazione di automonitoraggio che evidenzii per ogni lotto di materiale il rispetto delle condizioni/criteri di cessazione della qualifica di rifiuto, ivi inclusa la documentazione di controllo delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso, delle operazioni di trattamento eseguite e delle caratteristiche del materiale prodotto;
- n. dovrà essere redatta apposita dichiarazione di conformità ai criteri che determinano la cessazione della qualifica di rifiuto.

12. Modalità di verifica, monitoraggio e controllo del progetto approvato

Per la verifica ed il controllo del progetto approvato la Società SOVAMEP-PEVAR S.r.l. dovrà:

- a. Per ciascuno dei tre stralci funzionali in cui è prevista la realizzazione dell'impianto, la Società SOVAMEP-PEVAR S.r.l. dovrà:
 - comunicare le date di inizio e di ultimazione dei lavori al Servizio disciplina gestione rifiuti della Regione Friuli V.G., al Comune di Valvasone Arzene, all'ARPA Friuli V.G. ed all'ASFO; la comunicazione di inizio lavori dovrà pervenire agli Enti prima dell'avvio degli stessi;
 - provvedere agli adempimenti in materia di collaudo previsti dall'art. 28 della L.R. 34/2017. Gli oneri del collaudo sono posti a carico della Società SOVAMEP-PEVAR S.r.l., che dovrà trasmettere allo scrivente Servizio regionale il certificato di collaudo ai sensi dell'art.28, c.4 della L.R. n.34/2017. Il collaudo riguarderà l'accertamento della

- rispondenza al progetto dell'impianto come approvato nonché alle prescrizioni di cui al presente provvedimento;
- b. i lavori di realizzazione del primo stralcio funzionale dovranno terminare entro 12 mesi dalla data del presente provvedimento;
 - c. il secondo stralcio funzionale (installazione del mulino a martelli in cabina fonoassorbente e della centrifuga/concentratore abbinata, con relativo punto di aspirazione dell'aria) dovrà essere realizzato entro 24 mesi dalla data del collaudo del primo stralcio;
 - d. il terzo stralcio funzionale (installazione del forno fusorio con gruppo di refrigerazione e attivazione del relativo punto di aspirazione dell'aria) dovrà essere realizzato entro 24 mesi dalla data del collaudo del secondo stralcio.
- 13. Obblighi di comunicazione** In caso di malfunzionamenti o inconvenienti che possano dare pregiudizio o recare danno all'ambiente, dovrà essere data immediata comunicazione scritta al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione Friuli Venezia Giulia, al Comune di Valvasone Arzene, all'ARPA Friuli V.G. e all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale.
- 14. Garanzie finanziarie** La Società SOVAMEP-PEVAR S.r.l., ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/2017, dovrà costituire a favore della Regione Friuli Venezia Giulia la garanzia finanziaria di **€ 85.706,39 (ottantacinquemilasettecentosei/39 euro)**, per coprire i costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell'impianto, nonché necessari per la chiusura dell'impianto ed il ripristino dell'area. Detta garanzia dovrà essere trasmessa al Servizio disciplina gestione rifiuti della Regione Friuli V.G. ai fini della sua accettazione.
- 15. Autorizzazione unica - durata** L'autorizzazione unica ha validità **10 anni** decorrenti dalla data del presente decreto e potrà essere rinnovata su richiesta della Società SOVAMEP-PEVAR S.r.l. da presentarsi almeno 180 giorni prima della scadenza.
- 16. Avvertenze (modifiche dell'autorizzazione, effetti del provvedimento)**
- a. Modifiche dell'autorizzazione:
 - le prescrizioni del presente provvedimento possono essere modificate, ai sensi dell'art. 208 c.12 del D.Lgs. 152/06, prima del termine di scadenza e dopo almeno 5 anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di legge, nonché a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme, a seguito dell'adozione di piani e programmi regionali;
 - eventuali varianti al progetto approvato e/o modifiche gestionali dovranno essere preventivamente autorizzate;
 - l'eventuale subentro nella gestione dell'impianto da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato;
 - ogni variazione del Legale Rappresentante dovrà essere comunicata alla Regione per la valutazione dei requisiti soggettivi dello stesso.
 - b. Altre avvertenze:
 - la cessazione dell'attività da parte della Società SOVAMEP-PEVAR S.r.l., senza subentro di terzi, dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio disciplina gestione rifiuti della Regione ed al Comune di Valvasone Arzene;
 - per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.
- 17. Disposizioni relative alla chiusura** Qualora cessi l'attività di gestione rifiuti presso l'impianto, sia per volontà della Società che per altre cause, la Società SOVAMEP-PEVAR S.r.l. dovrà provvedere a destinare i rifiuti presenti presso impianti autorizzati ed effettuare le attività di chiusura come da "Piano di dismissione e ripristino" e secondo le previsioni urbanistiche, dimostrando che il sito non sia da assoggettare a procedura di bonifica ai sensi della normativa vigente, comunicando le risultanze dell'indagine alla Regione ed all'ARPA Friuli V.G.